



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale ordinario di Avezzano**

In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1351 dell'anno 2017 e vertente

**TRA**

COMUNE DI BALSORANO (00211900667), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Angelini del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;

Attore

**E**

ING. GIOVANNI TROIANI (01037750666), rappresentato e difeso dall'Abogado Michele Peruzza, del Foro di Avezzano elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;

Convenuto

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale

Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 325/2017 parte attrice evocava in giudizio il convenuto al fine di ottenere in via pregiudiziale la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del Giudice ordinario in favore del Collegio arbitrale e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, infine condannare il convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Con comparso di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto, per tramite del proprio legale, deducendo l'infondatezza della domanda ex adverso proposta chiedendone quindi il rigetto.

La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.

All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione differita dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.

In sede di prima udienza, nel contraddittorio tra le parti, il convenuto avanzava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, mentre l'attore ribadiva l'eccezione preliminare di difetto di competenza in favore di un Collegio arbitrale. Orbene su tali istanze si è subito espresso il precedente G.I., Dott. Lupia, con ordinanza del 11 gennaio 2018, rigettando l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione. Lo stesso evidenziava che " In tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale quanto dal punto di vista formale, il convenuto



ha omesso, seppure fosse proprio onere, di dare prova di tali circostanze, pertanto la causa veniva rinviata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori”.

Le parti hanno basato le loro difese con espresso richiamo alla delibera G.C. n. 93 del 6.05.1999.

Orbene in tale delibera, al punto 3, viene approvato il nuovo schema di convenzione di incarico da stipulare con il tecnico, ritualmente sottoscritta tra le parti. All'art. 10 di tale delibera si disciplinano le modalità di risoluzione delle controversie relative alla liquidazione dei compensi professionali, stabilendo che tale liquidazione avverrà sulla base di apposita specifica munita del visto dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di L'Aquila, aggiungendo che le controversie non risolte in via amministrativa, saranno decise da un Collegio arbitrale.

Dalla documentazione in atti si evince la sottoscrizione dell'accordo anzidetto dalle parti. I Giudici della Suprema Corte hanno inteso più volte riconoscere che le clausole compromissorie contenute in accordi regolarmente sottoscritti portano alla rinuncia alla giurisdizione e quindi all'azione ordinaria in favore di quella arbitrale. Il Giudice ordinario in caso di opposizione fondata su clausola compromissoria deve pronunciare la nullità del decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri.

Il Comune di Balsorano non ha predisposto uno schema standard di convenzione per incarichi professionali di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione cosa questa che non permette alla delibera de quo di rientrare tra gli atti negoziali predisposti su modelli standard.

Sulla carenza del requisito oggettivo si ritiene la stessa non condivisibile, l'oggetto della domanda è ben delineato e determinato, dall'atto introduttivo del giudizio si evince come i fatti si sono svolti e quali siano le pretese, la Cassazione ha più volte ritenuto che non vi fosse nullità dell'atto per incertezza assoluta del petitum quando l'individuazione dello stesso sia comunque possibile attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio anche nella sua parte espositiva, irrilevante essendo in tal senso la mancata indicazione della natura della responsabilità fatta valere (Cass. Sez. 3, Sent. n. 21397 del 10.10.2014).

Sulla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c. e consequenziale risarcimento danni è certo che nel corso dell'odierno giudizio non siano emersi elementi utili in tal senso a dar prova di un comportamento in mala fede del convenuto Ing. Troiani, dal momento che non si è proceduto alla contestazione né del suo operato né tanto meno delle fatture, pertanto si ritiene tale richiesta non condivisibile.

Le spese di lite in considerazione della particolarità delle questioni trattate vengono integralmente compensate tra le parti.

### PQM

Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 1351/2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Accoglie la pregiudiziale di competenza e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 325/2017, del 24.06.2017, Tribunale di Avezzano, per difetto di competenza del Giudice ordinario in favore del Collegio arbitrale come da delibera di G.C. n. 93 del 6.05.1999;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Avezzano il 2 luglio 2021



Il Giudice  
(Dott.ssa Alessandra Contestabile)



Arbitrato in Italia

